

Il Presidente delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 febbraio 2014;

dato atto che la resistente [REDACTED] eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle istanze di cui al ricorso [REDACTED] del 7 novembre 2013;

rilevato che la ricorrente chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio contabile ex art. 696 bis cpc e nominare il Consulente a cui porre quesiti in materia di determinazione contrattuale dei tassi di interesse per il cliente e di concreta operatività del relativo computo, di individuazione delle spese e commissioni addebitate dall'istituto di credito (il tutto con riferimento all'eventuale superamento del tasso usurario), di accertamento del conseguente debito residuo e delle condizioni di riscatto anticipato rispetto ai contratti di leasing stipulati con [REDACTED];

ritenuto che – qualunque funzione si assegni al nuovo istituto della “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” – lo stesso non possa che essere esattamente definito dai presupposti legali, non risultando attendibile l'esigenza di un'indefinita interpretazione estensiva della disposizione, che – all'inverso – anticipa eccezionalmente l'accertamento tecnico ad una fase antecedente al contraddittorio del giudizio contenzioso, caratterizzato da una completa acquisizione istruttoria per prove costituite e costituende (confr., per l'ipotesi della mancata conciliazione, l'acquisibilità al processo di merito ex art. 696 bis pen. comma);

rilevato che, nella specie, il giudizio di merito prospettabile quale instaurando dall'istante attiene ad ipotesi di nullità di singole clausole contrattuali (per inosservanza di discipline non dispositive) in relazione alle tematiche sopra sintetizzate (nullità al cui accertamento l'invocata consulenza preventiva dovrebbe essere in larga misura destinata), sicché rimane escluso che la materia del contendere concerna inadempimenti nella esecuzione delle obbligazioni contrattuali (concetto ben diverso dalla “violazione di norme di legge in ambito contrattuale” di cui parla la giurisprudenza favorevole all'ammissibilità del ricorso in *subiecta materia*) ovvero risarcimenti da fatto illecito (confr. 1° co. dell'art. 696 bis);



ritenuto che l'oggettiva incertezza della questione – che non ha ancora ricevuto una sistemazione giurisprudenziale sufficientemente univoca – giustifica la compensazione delle spese del procedimento;

pqm

dichiara inammissibile il ricorso di cui in premesse, compensando le spese di lite – per l'intero – tra le parti.

Si comunichi.

Brescia, 28 febbraio 2014.


Il presidente delegato

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
BRESCIA, 03 MAR. 2014
IL CANCELLIERE
Dr.ssa Daniela Inghina

